

La presente deliberazione viene affissa il 03 NOV. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 578 del 27 OTT. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento - Sig. Ciruolo Elena c/ Provincia di Benevento - Appello sentenza Trib. Bn n. 36/08 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr Gianluca . Aceto	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 25.05.09 la sig. ra Ciruolo Elena conveniva in giudizio questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 36/08;
Con determina n. 385/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di appello notificato il 25.05.09 promosso da Ciruolo Elena c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 385/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 385/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di appello notificato il 25.05.09 promosso da Ciruolo Elena c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Trib. Bn n. 36/08;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. F63 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 03 NOV. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 NOV. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 20 NOV 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 14 NOV. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 20 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per			
SETTORE <u>ALL. ORG. PERSONALE</u>	il	<u>1489</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il	<u>5-11-09</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il		prot. n. _____
Revisori dei Conti	il		prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il		prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Atto di citazione in appello

La sig.ra **Ciruolo Elena**, nata a Benevento il 06.04.1981, e residente in Montecalvo Irpino alla c.da Malvizza n. 58, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine dell'atto di citazione datato 23.08.2007, dall'avv. Vinciguerra Marianna ed elettivamente domiciliata presso il lo studio dell'Avv. Francesco Cillo sito in Calvi alla via La Fazia.

premessò che

- con sentenza n. 36/08 R.G. 112/07, depositata in cancelleria in data 16.04.2008, il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara, dott. Fandelli:

- a) rigettava la domanda;
- b) condannava l'attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio che liquidava complessivamente in € 1.146,11, di cui € 4,11 per spese, € 542,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre 12,50% a titolo di rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

- che detta sentenza è illogica, contraddittoria e lesiva delle ragioni dell'appellante.

Tanto premesso con il presente atto, la sottoscritta procuratrice, nella qualità, propone formale appello avverso la sentenza n. 36/08, emessa dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molara, dott. Fandelli per le motivazioni di seguito esposte.

010844

MOTIVI

1. **Il Giudice di prime cure ha erroneamente escluso l'applicabilità nella specie dell'art. 2051 c.c., senza le dovute verifiche del caso, omettendo, in particolare, di considerare lo stato dei luoghi.**

Come è noto, inizialmente, l'applicabilità alla P.A. della responsabilità ex art. 2051 c.c. è rimasta esclusa, riconoscendosi, al più, applicabile il generale principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.. L'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., è stato messo in discussione dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha escluso che si possa aprioristicamente negare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti dei beni appartenenti al demanio stradale, viceversa richiedendo che venga dal giudice condotta un'indagine con riferimento al singolo caso concreto. Tale principio è stato accolto dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito che ha precisato che *"il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito"* (Cass. Sez.III Civile Sentenza 2 dicembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691). La Suprema Corte in più occasioni ha sottolineato che la notevole estensione della res pubblica, non può condurre aprioristicamente, all'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., l'individuazione delle condizioni sulla cui base la P.A. può ritenersi esente da responsabilità, va effettuata sulla scorta di un attento esame del caso concreto (Cass. 3651/2006; Cass. 5445/2006; Cass. 19653/2004; Cass. 298/2003; Cass. 2258/2003).

Quale proprietaria delle strade pubbliche, l'obbligo di manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme ma anche dal generale obbligo di custodia, con operatività nei confronti dell'Ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., al riguardo il danneggiato è tenuto a dare la prova che il danno deriva dalla cosa. Tale prova del nesso di causalità va tenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa. La

dottrina ha messo in evidenza che *“il danno normalmente evitato da una condotta diligente comporta la presunzione di colpa. In tal caso è il presunto responsabile a dover dare la prova della sua mancanza di colpa. Ma se ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione è prova sufficiente della sua colpa”*.

Nel caso di specie il Giudice di Prime cure, in ordine ai danni subiti dalla sig.ra Ciruolo Elena in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada pubblica, ha in modo aprioristico ritenuto che il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito, non dall'art. 2051 c.c., ma dall'art. 2043 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del *neminem laedere*, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.

In realtà il Giudice di Pace, non fornisce alcuna spiegazione circa l'applicabilità al caso de quo dell'art. 2043 c.c. anziché del 2051 c.c., ledendo in tal modo il diritto di difesa dell'odierno appellante che si trova di fronte ad una sentenza carente di motivazione. In ogni caso in questa sede si vuole porre l'attenzione dell'Illustrissimo Giudice sull'applicabilità nel caso de quo dell'art. 2051 c.c., richiamando in particolare quanto suddetto. Nel caso de quo è opportuno in primis verificare se l'ente Provinciale poteva o meno esercitare un'azione di controllo e di vigilanza sul tratto di strada in questione. Parte convenuta in sede di comparsa conclusionale e solo in tale sede, ha dichiarato che la rete viaria provinciale essendo particolarmente estesa impedisce all'Ente un controllo continuo delle arterie. A questo proposito è opportuno chiarire, che ogni Provincia è dotata di dipendenti a cui è affidata la sorveglianza di ciascuna zona così detti *“sorveglianti di zona”* che hanno il compito e la funzione di controllare che la strada non presenti anomalie e pericoli. Tutti i testi escussi hanno dichiarato, poiché attraversano spesso quel tratto di strada, che il formarsi del ghiaccio è un fenomeno abbastanza frequente, pertanto l'Ente era perfettamente a conoscenza del fenomeno ghiaccio presente in quella zona, dovuto al cattivo funzionamento delle cunette laterali per lo scolo delle acque e in alcuni tratti l'inesistenza delle stesse, che, nel corso degli anni, ha evitato di ripulire e di realizzarle. Pertanto il degrado dei margini della strada non è un fenomeno nuovo, ergo la Provincia di Benevento aveva la possibilità di ripulire le cunette laterali e di realizzarle nei tratti dove erano inesistenti. L'intasamento delle cunette laterali per lo scolo delle acque o l'assenza delle stesse è un fenomeno conosciuto al convenuto Ente, che nel giudizio di primo grado non ha mai contestato. Ma vi è di più il sinistro di cui è causa non avveniva nelle prime ore del mattino bensì in tarda mattina intorno alle 11.00, l'Ente Provinciale aveva un lasso di tempo abbastanza lungo per effettuare lo spargimento del sale. Spargimento mai avvenuto così come dichiarato dal VU Moffa Pasquale e così come indicato nel rapporto allegato. Ma cosa ancora più grave è che l'Ente Provinciale non si è minimamente preoccupato di avvisare gli automobilisti della presenza del ghiaccio in quel tratto di strada attraverso segnali orizzontali di pericolo, violando una specifica norma giuridica di condotta. L'inesistenza di tali segnali è stata ampiamente dimostrata dall'appellante attraverso l'escussione dei testi che confermavano tutti la mancanza di segnali indicativi e di pericolo, e dal deposito del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Ginestra Degli Schiavoni. Inoltre parte convenuta non ha dimostrato nel corso del giudizio l'impossibilità di effettuare adeguata vigilanza in quella zona ovvero di averla correttamente controllata. Tale prova liberatoria non poteva essere fornita in quanto il convenuto Ente pur essendo a conoscenza dello stato dei luoghi se ne è completamente disinteressato (omettendo di ripulire e/o di realizzare le cunette laterali, di provvedere allo spargimento del sale e a predisporre appositi segnali di pericolo). Tale procedimento di verifica in merito all'esistenza del potere di controllo e di vigilanza, è stato totalmente omesso dal Giudice di prime cure, che ha ritenuto

aprioristicamente inapplicabile l'art. 2051 c.c. alla manutenzione delle strade da parte della P.A.

Detto ciò resta da verificare se l'odierna appellante ha fornito la prova del fatto storico posto alla base della domanda e se la situazione di pericolo abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento dannoso. Il fatto storico è stato ampiamente provato dall'appellante attraverso il deposito del rapporto redatto dai Vigili Urbani di Ginestra degli Schiavoni e attraverso le prove testimoniali, che hanno confermato che il giorno 04.01.2007 verso le ore 10.50 la sig.ra Ciruolo alla guida dell'autovettura Citroen Y3 tg. BR 568 GG, mentre percorreva a moderata velocità la strada Provinciale di Ginestra degli Schiavoni, giunta in località Baccarrizzi al Km 2, in una curva, sbandava, causa una spessa lastra di ghiaccio presente sulla carreggiata e andava a collidere con un'altra auto che proveniva dal senso opposto, che causa l'urto riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario il trasporto presso l'ospedale di Ariano Irpino. La prova del fatto storico e i danni riportati dall'attrice quale conseguenza dell'urto viene confermata dal Giudice di prime cure alla pag. 4 dell'impugnata sentenza.

Infine va detto che è stato ampiamente prova anche la condotta di guida prudente tenuta dall'esponente quando si ebbe a verificare il sinistro di cui è causa; si legge nella deposizione del sig. Riccio Ermanno: *"L'andatura siadella mia auto che quella della sig.ra Ciruolo era molto moderata, tant'è che il cognato della stessa mi disse di aver pazienza poiché la macchina che mi precedeva era guidata dalla cognata"*, si legge altresì nella deposizione del sig. Schinto Mario; *"l'andatura dell'auto che ci precedeva e anche la nostra era moderata"*.

Concludendo sulla base delle considerazioni suddette nel caso de quo si ravvisa una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'Amministrazione Provinciale di Benevento, la sentenza di primo grado va per l'effetto riformata per mancata applicazione dell'art. 2051 c.c.

2. Violazione dell' art. 2043 cc. nonché illogica, ed omessa motivazione, per non avere il Giudice di Prime cure spiegato adeguatamente le ragioni per cui era stata esclusa la sussistenza di un'insidia o trabocchetto.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Illustrissimo Giudice ritenga non applicabile al caso concreto l'art. 2051 c.c., bensì l'art. 2043 c.c., si evidenzia che parte appellante nel corso del giudizio di primo grado ha data ampia prova dell'esistenza dell'insidia e trabocchetto. **L'impugnata sentenza difetta totalmente di una specifica e puntuale analisi delle risultanze probatorie acquisite al processo.** Risultanze probatorie che dovevano essere esaminate dal Giudice di Pace nella sua interezza. Il Giudice di Pace di San Giorgio La Molarata ha rigettato la domanda proposta dall'appellante Ritenendo che:

- a) *" le condizioni di tempo e di luogo (4 gennaio, di mattina, su una strada di montagna, in un tratto non soleggiato) il fondo ghiacciato non può essere considerato un fatto imprevedibile"*. Il Giudice di prime cure con una motivazione apparente, fonda il suo convincimento sull'immotivato assunto che poiché trattasi di periodo invernale, il ghiaccio non può considerarsi fatto imprevedibile. Ma così non è!!!! Invero l'incidente ebbe a verificarsi non nelle prime ore di mattina ma verso le ore 11.00; Ginestra degli Schiavoni non si classifica certamente come un paese di montagna bensì collinare in quanto posto ad un'altezza di circa 540 metri; l'appellante, quale automobilista medio, nel momento in cui si metteva alla guida dell'auto, non poteva certamente scorgere se quel tratto di strada era soleggiato o meno, soprattutto nel periodo invernale, dove, i raggi del sole, se pur ci fosse stato, erano sicuramente deboli. Ma vi è di più, analizzando le risultanze probatorie, si

evincesse che tutti i stesti hanno dichiarato: che l'incidente ebbe a verificarsi in una curva ergo la lastra di ghiaccio non era visibile; che la strada era asciutta fino alla curva in cui si verificava l'incidente e che prima della stessa non vi era ghiaccio, ergo il ghiaccio era imprevedibile; che, il comportamento tenuto dalla sig.ra Ciruolo è stato più che diligente e prudente in quanto l'andatura tenuta dalla stessa era molto moderata. In particolare il teste Riccio Ermanno conducente dell'autovettura che seguiva quella dell'esponente dichiarava: *"l'andatura sia della mia auto che quella della sig.ra Ciruolo era molto moderata, tant'è che il cognato mi disse di avere pazienza perché la macchina che mi precedeva era guidata dalla cognata"*;

b) *"sul tratto di strada in questione il formarsi di lastre di ghiaccio è un dato frequente"*, secondo quanto dichiarato dal V.U. e dai testi escussi. Il Giudice di Prime cure fonda il suo convincimento sull'immotivato assunto che, come dichiarato dai testi, il formarsi del ghiaccio in quel tratto di strada è un dato frequente. E' palese come il Giudice di Pace, incorre in una evidente contraddizione, in quanto, estrapola dalle testimonianze solo alcune affermazioni, senza considerare le deposizioni nella loro interezza. Partiamo dalla testimonianza del sig. Riccio Ermanno che non afferma solo quanto segnalato dal Giudice nella sentenza: *"essendo del posto sono a conoscenza che in quel tratto di strada si forma una lastra di ghiaccio"*. Il teste dichiarava altresì, che la strada quella mattina era asciutta fino alla curva in cui si era verificato l'incidente; che nella curva e solo nella curva c'era una lastra di ghiaccio; che causa la lastra di ghiaccio avevano avuto difficoltà a spostare le auto coinvolte nel sinistro; infine cosa ancora più illuminante dichiarava: *"subito dopo sono transitato sullo stesso tratto di strada senza perdere il controllo dell'auto perché allertato dall'incidente che avevo appena visto"*, ergo, il ghiaccio era imprevedibile, anche per il sig. Riccio in quanto tutto il tratto di strada era asciutto e evitava di perdere il controllo della propria auto perché allertato dal sinistro a cui aveva assistito. Il teste Schinto Mario dichiarava che prima della curva non vi era ghiaccio e che pur essendo a conoscenza che sul tratto di strada de quo si forma del ghiaccio **quella mattina il fenomeno era particolarmente accentuato, tanto da essere difficile persino camminare a piedi**, da tanto si deduce che nella curva quella mattina il fenomeno ghiaccio era talmente intenso e molto più accentuato, da costituire per l'automobilista medio un pericolo occulto non prevedibile, non visibile e non evitabile, con la normale diligenza. Il teste Ucci Antonio dichiarava che l'autovettura a bordo della quale viaggiava aveva evitato di sorpassare l'auto della sig.ra Ciruolo, perché a conoscenza dello stato dei luoghi e consapevole che poteva esserci del ghiaccio; ergo: solo i testi erano a conoscenza dello stato dei luoghi e non anche l'appellante; la sig.ra Ciruolo viaggiava a velocità talmente moderata da irritare il conducente dell'autovettura che la precedeva;

c) *"La stessa attrice, sia nell'atto introduttivo che nelle note conclusionali, afferma che la strada in questione era in una condizione di permanente pericolo"*. Si evidenzia che tale affermazione "permanente pericolo", viene fatta dall'attrice solo successivamente al verificarsi del sinistro nel libello introduttivo, e tanto perché non può certamente negarsi che le condizioni della strada, la presenza del ghiaccio, il mancato spargimento del sale nonostante l'ora tarda- e la mancanza di segnali indicativi costituisca situazione di pericolo, tale da mettere a repentaglio l'incolumità fisica di chi attraversa quella strada.

Concludendo in ordine a questo secondo punto francamente ci si chiede: cosa poteva fare l'appellante per evitare il sinistro, se la strada era asciutta, il ghiaccio era presente solo nella curva, il fenomeno quella mattina era particolarmente intenso e l'andatura della stessa era molto moderata?

Sulla base delle suddette considerazioni si può affermare che l'appellante ha fornito ampia prova dell'esistenza de pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che ha dato luogo al c.d trabocchetto o insidia stradale. Infine va menzionata una recente Sentenza della

Suprema Corte secondo cui *"in materia di risarcimento dei danni derivati da c.d. insidie stradali, è necessario- al fine di ritenere sussistente o verosia insussistente la responsabilità dell'Ente proprietario della strada- fare riferimento e valutare le concrete risultanze probatorie acquisite al giudizio, non essendo legittimo escludere a priori la colpa della Pubblica Amministrazione soltanto sulla base di una ritenuta agevole avvistabilità dell'insidia", "trabocchetto" o "tranello"* (Cass. Sez. III 30 giugno 2005 n. 13974).

3. Mancata applicazione del concorso di colpa.

In via ancora più subordinata l'impugnata sentenza va riformata in quanto il Giudice di prime cure ha ritenuto nel caso de quo non applicabile il concorso di colpa, ritenendo responsabile del sinistro la sola appellante. In tal modo non ha minimamente considerato che il comportamento dell'Ente appellato è stato determinante nella causazione dell'evento dannoso, per carenza di segnali di pericolo e per mancato spargimento del sale. Il Giudice di prime cure non ha valutato la sussistenza del concorso causale dell'Amministrazione Provinciale nella produzione del danno.

Da tutto quanto detto consegue che la sentenza di primo grado va riformata in quanto la domanda proposta della sig.ra Ciruolo è chiaramente ed è stata ampiamente provata.

Parimenti da riformare è la parte della Sentenza di prime cure che condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite.

Si chiede in caso di accoglimento dell'appello la nomina di un CTU, per la quantificazione delle lesioni riportate dalla sig.ra Ciruolo Elena nel sinistro verificatosi il giorno 04.01.2007 in Ginestra degli Schiavoni località Baccarizzi.

Tanto premesso l'esponente come in atti rappresentata e difesa

CITA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello e per essa al suo procuratore domiciliato avv. Giovanna Fucci, via A. Mazzoni n. 19

a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, G.I. designando, la mattina del 18.11.2009, ore di rito con invito alla convenuta a costituirsi in cancelleria nelle forme e termini di legge con espressa avvertenza che, in mancanza, incorrerà nelle preclusioni di cui agli artt. 167 e seg. C.p.c., e non comparendo sarà dichiarata contumace per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Benevento in riforma della sentenza impugnata:

-In via preliminare **disporre l'immediata sospensione** della sentenza di primo grado n. 36/08 emessa dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molara.

La richiesta di sospensiva è motivata in quanto l'esponente è, allo stato, passibile di azione esecutiva per il pagamento delle spese di lite e per la difficoltà di ripetere dalla P.A. le somme versate.

- In ogni caso riformare l'impugnata sentenza per **mancata applicazione dell'art. 2051 c.c.**, senza le dovute verifiche del caso, omettendo, in particolare, di considerare lo stato dei luoghi, ravvisandosi una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'Amministrazione Provinciale di Benevento e per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, al risarcimento di tutte le lesioni subite, dalla sig.ra Ciruolo, ed in particolare al risarcimento per l'invalidità temporanea, permanente, danno biologico e danno morale, al rimborso delle spese mediche e non, sostenute dall'appellante in dipendenza del sinistro. Si richiede,

altresi, il risarcimento di ogni altro danno, presente, passato e futuro derivato a qualsiasi titolo alla sig. Ciruolo dal sinistro de quo;

- In via subordinata riformare l'impugnata sentenza per **violazione dell' art. 2043 cc.** nonché illogica, ed omessa motivazione, per non avere il Giudice di Prime cure spiegato adeguatamente le ragioni per cui era stata esclusa la sussistenza di un'insidia o trabocchetto e per totale mancanza di una specifica e puntuale analisi delle risultanze probatorie acquisite al processo. Per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, al risarcimento di tutte le lesioni subite, dalla sig.ra Ciruolo, ed in particolare al risarcimento per l'invalidità temporanea, permanente, danno biologico e danno morale, al rimborso delle spese mediche e non, sostenute dall'appellante in dipendenza del sinistro. Si richiede, altresì, il risarcimento di ogni altro danno, presente, passato e futuro derivato a qualsiasi titolo alla sig. Ciruolo dal sinistro de quo;

- In via ancora più subordinata riformare la sentenza impugnata per mancata **applicazione del concorso di colpa.** Per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, al risarcimento di tutte le lesioni subite, dalla sig.ra Ciruolo, ed in particolare al risarcimento per l'invalidità temporanea, permanente, danno biologico e danno morale, al rimborso delle spese mediche e non, sostenute dall'appellante in dipendenza del sinistro, proporzionalmente al suo grado di colpa;

- riformare la parte della Sentenza di prime cure che condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello al rimborso integrale delle spese e competenze del giudizio di primo grado, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio;

- in caso di accoglimento dell'appello disporre C.t.u. medica per la quantificazione delle lesioni riportate dall'appellante;

- con vittoria di spese di lite del presente giudizio;

All'atto della costituzione in giudizio saranno offerte in comunicazione le seguenti

- 1) Copia Sentenza n. 36/08 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molarà;
- 2) fascicolo di parte del giudizio di primo grado;

Con riserva di usufruire di tutti gli altri mezzi di prova ammessi dalla legge anche in relazione alle avverse deduzioni e/o eccezioni. S. J.

Si chiede, che l'Illustrissimo Giudice Voglia disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è € 5.200,00 è pertanto dovuto il contributo nella misura di € 70,00

Ariano Irpino 22.05.2009


Avv. Vinciguerra Marianna

Avv. Vinciguerra Marianna
Camp. Govotti n. 50
83031 Ariano Irpino
Tel. Fax. 0825.829085

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2009, il giorno del mese di ad istanza dell'avv. Vinciguerra Marianna, n.g.,
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P di Benevento ho notificato e dato
copia dell'antescritto atto, perché ne abbia piena e legale scienza ad ogni effetto di legge,
a:

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t., con sede in
Benevento alla Piazza Castello e per essa al suo procuratore domiciliato avv. **Giovanna
Fucci, via A. Mazzoni n. 19**



pn 25.05.09

UFF. GIUDIZIARIO ES
TRIBUNALE DI BENEVENTO
GIUGLIANO CANATO

